

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 10 del 24 marzo 2025

OGGETTO: Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025. Annullamento in autotutela della deliberazione n. 2024/32/329 del 6 novembre 2024.

- ☐ **TRASMESSA ALL'UFFICIO CONTABILE IN DATA** 24/3/2025
PER L'ANNOTAZIONE DELLA SPESA

Ricevuta in data 24-03-25 -

- ☐ **TRASMESSA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA IN DATA** 24/3/2015
PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. n. 33/2013

Ricevuta in data 24/3/2015 -

PUBBLICATA ALL'ALBO CONSORTILE DAL 24/03/25 AL 08/04/25

Per l'Ufficio Amministrativo



IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento n. 2025/6/43 del 10 febbraio 2025 con il quale il Comitato Direttivo, deliberava, tra l'altro, di dare avvio, ai sensi dell'art.21-nonies della legge 241/1990, al procedimento di annullamento d'ufficio di tutti gli atti adottati dal Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino per la costituzione, con la Management House Italia s.r.l, della società mista "Agenzia Sviluppo Industriale s.r.l." e demandava "...alla Dirigente dell'Area Amministrativa Affari Generali, dott.ssa Roberta Giordano, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'adozione degli atti e degli adempimenti consequenziali";

Visto il provvedimento n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025 con il quale il Comitato Direttivo, tra l'altro, deliberava di procedere all'annullamento degli atti relativi alla costituzione della società "Agenzia di Sviluppo Industriale srl";

Considerato che:

- con nota protocollo consortile n. 952 del 17 febbraio 2025, qui integralmente richiamata, in esecuzione della deliberazione n. 2025/6/43 del 10 febbraio 2025, veniva comunicato alla società MHI Management House Italia s.r.l l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela degli atti costitutivi della società partecipata Agenzia Sviluppo Industriale s.r.l. ed in particolare della deliberazione n. 2024/32/329 del 6 novembre 2024;

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1327 del 05 marzo 2025 la società MHI Management House Italia s.r.l controdeduceva alla comunicazione di avvio del procedimento, concludendo per la sua archiviazione;

Ritenuto che:

- le motivazioni fornite dall'operatore economico privato non sono tali da poter superare i profili di illegittimità dei provvedimenti oggetto di annullamento (espressamente indicati nella comunicazione di avvio del procedimento), soggiacendo la scelta del contraente privato alla procedura evidenziale disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023, e ciò per effetto dell'espresso rinvio dell'art. 17 d-lgs. 175/2016, pacificamente applicabile ai Consorzi ASI in quanto Enti pubblici Economici;

- nel contemperamento degli interessi deve ritenersi prevalente l'interesse del Consorzio al ripristino della legalità e alla scelta del miglior contraente attraverso la procedura di gara ad evidenza pubblica, in un momento in cui la costituita società non è ancora operativa risultando avviate – come segnalato in sede di controdeduzioni - le sole "attività propedeutiche all'inizio delle attività come previsto dall'oggetto sociale", in assenza di rapporti giuridici perfezionati con soggetti terzi;

- alcun affidamento può ritenersi consolidato in capo alla parte privata non solo per effetto del ristrettissimo lasso di tempo trascorso dall'adozione degli atti da annullare ma anche, e soprattutto, per la manifesta illegittimità dei provvedimenti, che il controinteressato, quale soggetto economico qualificato, non avrebbe potuto non percepire fin dall'adozione degli atti prodromici alla costituzione della società partecipata e/o che comunque avrebbe dovuto valutare a monte della formulazione della proposta di adesione trasmessa al Consorzio;

- eventuali migliorie apportate al bene immobile conferito alla costituita società partecipata, da retrocedere al Consorzio, potranno essere riconosciute previo accertamento e contabilizzazione degli effettivi lavori eseguiti;

Visto l'art. 21 nonies della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nonchè lo Statuto consortile che demanda ai dirigenti di assicurare il buon andamento dei servizi,

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINA

In esecuzione della deliberazione n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025

- a) di annullare in autotutela la deliberazione n. 2024/32/329 del 6 novembre 2024 di approvazione della proposta della società Management House Italia s.r.l., di cui alla nota 4857 del 17/09/2024;
- b) di notificare il presente provvedimento e la delibera del Comitato Direttivo n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025 alla società Management House Italia, con avvertimento che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- c) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile per n. 15 giorni consecutivi;
- d) di rinviare ai successivi provvedimenti ogni altra determinazione necessaria per lo scioglimento della società e la restituzione al Consorzio del cespite immobiliare conferito.
- e) Di trasmettere il presente provvedimento
 - al Responsabile per la Trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013;
 - all'Ufficio Contabile;
 - all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo consortile per 15 giorni naturali e consecutivi



Ufficio Amministrativo - Affari Generali
Il Dirigente
Dott.ssa Roberta Giordano